Il Commercialista Telematico

Il Disinquinamento del Bilancio d'esercizio.

di Enrico Larocca

Dottore Commercialista e Revisore contabile in Matera

http://www.studioenricolarocca.it

Premessa

Il disinquinamento del bilancio è uno dei temi più dibattuti, in questo periodo, vista l'imminente scadenza dei progetti di Bilancio relativi all'annualità 2004.

La domanda preliminare che gran parte degli operatori si pongono è: *tutte le imprese di qualsiasi forma devono applicare le norme sul disinquinamento del bilancio* ?

Sembrerebbe di sì, anche se qualcuno[1] sostiene la mancanza di un obbligo in tal senso, per i soggetti diversi dalle società di capitali, intravedendo, al contrario, una mera facoltà di attenersi alle regole sul disinquinamento del bilancio. La sostenibilità di questa tesi si scontra:

a) con la circostanza che le bozze dei modelli dichiarazione contemplano il quadro EC per tutti i soggetti individuali e collettivi;
b) con il principio contabile n. 12 elaborato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dal Consiglio Nazionale dei Ragionieri, che al punto E) stabilisce che gli imprenditori individuali devono redigere l'inventario, il quale si chiude con lo stato patrimoniale e il conto economico e che nelle valutazioni l'imprenditore deve attenersi ai criteri previsti per le società per azioni;
c) che lo stesso principio contabile, alla lettera F) auspica – di qui la tesi della facoltà del disinquinamento - che le società di persone applichino struttura e criteri di valutazione conformi ai quelli dei rendiconti annuali previsti per le società per azioni, con le semplificazioni previste dall'art. 2435-bis del c.c.

In altri termini, non possiamo non rilevare, che l'esonero dall'applicazione dei rigidi criteri di disinquinamento del bilancio, richiederebbe un'esplicita disposizione normativa in tal senso, che oggi non c'è. Anzi, pur ammettendo la peculiarità del regime di responsabilità per le obbligazioni contrattuali delle imprese individuali e delle società di persone – vista la garanzia

[1] Franco Roscini Vitali in Il Sole 24 Ore del 12/03/2005, pag. 28 in "Snc, il disinquinamento è optional".

sussidiaria del patrimonio personale di titolare e soci delle collettive – non si può non rilevare che l'esonero introdurrebbe, in queste forme d'impresa, un diverso concetto di capitale netto di funzionamento e di risultato economico, che si scontrerebbe con l'uniformità di struttura e criteri di valutazione del patrimonio e del risultato economico, disposta per legge e suggerita dai principi contabili.

Il significato di disinquinamento

Cosa significa disinquinare il bilancio ? Sostanzialmente, significa due cose [2] :

- ⇒ eliminare le poste iscritte in bilancio negli esercizi precedenti al solo fine di fruire di abbattimenti fiscali, privi di giustificazione civilistica;
- ⇒ rilevare nell'esercizio 2004 solo componenti economici connessi alla rappresentazione economico-patrimoniale degli scambi tra l'impresa e terze economie.

Finisce, dunque, l'era della **dipendenza rovesciata** che subordinava la corretta rappresentazione del patrimonio netto di funzionamento ad esigenze di determinazione dell'imponibile fiscale[3] e della funzione sovvenzionale delle norme fiscali nella redazione del bilancio d'esercizio.

Il significato di dipendenza rovesciata

Qual è il significato di dipendenza rovesciata ?

E' noto che il punto di partenza nella determinazione del reddito imponibile ai fini fiscali è il risultato economico rilevabile dal bilancio, modificato dalle variazioni in aumento e in diminuzione disposte dalle norme del T.U.I.R.

Schema di determinazione del reddito:

In realtà, l'art. 75 del previgente T.U.I.R. per l'esercizio della detrazione fiscale dei costi, imponeva – eccetto che per le partite rinviate per disposizione di legge negli esercizi precedenti – il transito dal Conto Economico di tutti i costi, anche di quelli privi di giustificazione economica, pena il disconoscimento da parte dell'Amministrazione Finanziaria, dei costi che seppur spettanti, non erano stati annotati nel conto del risultato economico.

Si creava così un alterazione del capitale netto di funzionamento per effetto correlata iscrizione nel conto economico, di costi privi di valenza economico-aziendale. Quindi il reddito imponibile che doveva derivare dal reddito di bilancio, finiva con determinare a sua volta, una modifica del reddito

[2] M. Piazza e A. Scagliarini in rivista "Il Fisco" n. 10/2005, pag. 1409 e ss., in un articolo dal titolo "Il disinquinamento del bilancio: effetti civilistici e fiscali a valere sull'esercizio 2004".

[3] E. Holzmiller e A. Cialoni in Settimana Fiscale n. 11/2005 pag. 20 e ss,. dal titolo "Disinquinamento del bilancio - Novità e quadro EC del modello Unico 2005"

d'esercizio. Di qui, la dipendenza *al rovescio* tra le due variabili di risultato.

Unica eccezione a questo principio di esposizione nel Conto Economico di costi privi di giustificazione economico-aziendale, era costituita dagli ammortamenti anticipati che potevano essere stanziati in sede di distribuzione dell'utile, attraverso la costituzione di un'apposita riserva del patrimonio netto[4].

Le modifiche normative

Le modifiche alla normativa in materia di bilancio e di determinazione del reddito imponibile sono state sostanzialmente due:

a) con l'abrogazione del comma 2° dell'art. 2426 del Cod. Civ. ad opera del D.Lgs. 17/01/2003 n. 6 che così recitava: *omiss... ,è consentito effettuare rettifiche di valore e accantonamenti esclusivamente in applicazione di norme tributarie,* si introduce l'obbligo di iscrivere nel bilancio solo componenti di costo che hanno valenza economico-aziendale;
b) con la modifica dell'art. 75 del previgente T.U.I.R. (oggi art. 109 del nuovo T.U.I.R.) operata con D.Lgs. 12/12/2003 n. 344 (Legge di riforma della tassazione sulle società di capitali ed enti commerciali e non commerciali) al 4° comma dell'art. 109 si legge : *omiss.. Gli ammortamenti dei beni materiali ed immateriali, le altre rettifiche di valore e gli accantonamenti sono deducibili se in apposito prospetto della dichiarazione dei redditi è indicato il loro ammontare complessivo, i valori civili e fiscali dei beni e quelli dei fondi*. L'apposito prospetto è stato denominato nel modello Unico: persone fisiche, società di persone e società di capitali, QUADRO EC – Prospetto per la deduzione extracontabile dei componenti negativi.

Segue l'immagine del modello definitivo contenuto in Unico Persone Fisiche 2005 per l'anno 2004.

4 C. Ceradini in Guida alla Contabilità & al Bilancio, n. 3./2005, pag. 5 e ss., dal titolo Disinquinamento di Bilancio: eccedenza e riserve,

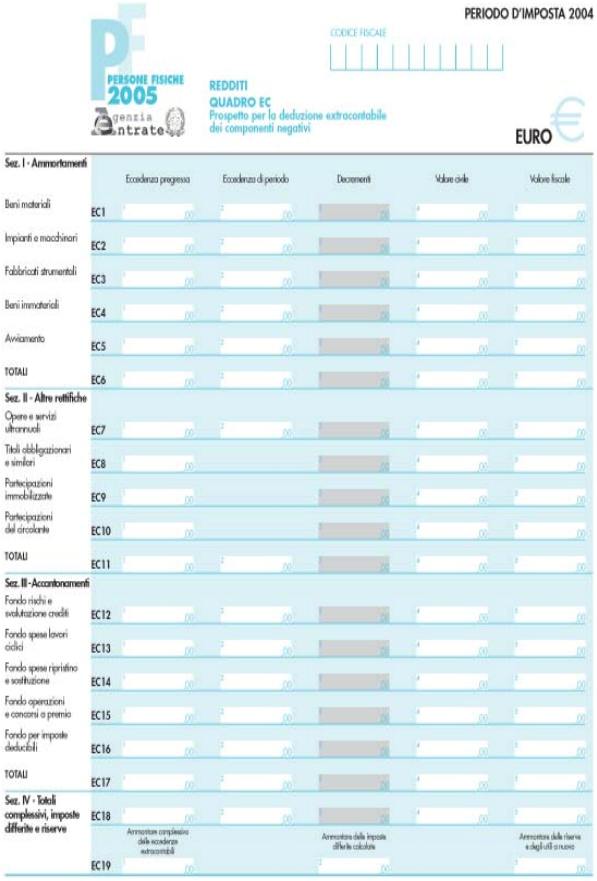

PERIODO D'IMPOSTA 2004

CODICE FISCALE

PERSONE FISICHE 2005

Agenzia Entrate

REDDITI

QUADRO EC

Prospetto per la deduzione extracontabile dei componenti negativi

EURO

		Eccedenza pregressa	Eccedenza di periodo	Decrementi	Valore civile	Valore fiscale
Sez. I - Ammortamenti						
Beni materiali	EC1					
Impianti e macchinari	EC2					
Fabbricati strumentali	EC3					
Beni immateriali	EC4					
Avviamento	EC5					
TOTALI	EC6					
Sez. II - Altre rettifiche						
Opere e servizi ultrannuali	EC7					
Titoli obbligazionari e similari	EC8					
Partecipazioni immobilizzate	EC9					
Partecipazioni del circolante	EC10					
TOTALI	EC11					
Sez. III - Accantonamenti						
Fondo rischi e svalutazione crediti	EC12					
Fondo spese lavori ciclici	EC13					
Fondo spese ripristino e sostituzione	EC14					
Fondo operazioni e concorsi a premio	EC15					
Fondo per imposte deducibili	EC16					
TOTALI	EC17					
Sez. IV - Totali complessivi, imposte differite e riserve	EC18					
	EC19	Ammontare complessivo delle eccedenze extracontabili		Ammontare delle imposte differite calcolate		Ammontare delle riserve e degli utili a nuovo

Sostanzialmente, il legislatore, in considerazione dell'abrogazione della facoltà di appostare in bilancio componenti di costo privi di giustificazione civilistica, ha dovuto introdurre una norma che rettificasse la situazione preesistente, la quale non consentiva deduzioni non sorrette da iscrizione nel Conto Economico.

Il prospetto composto da quattro sezioni e cinque colonne, consente di tracciare l'eventuale disallineamento tra valori civilistici e fiscali di beni e fondi e precisamente:

- in colonna 1, occorre riportare l'eccedenza pregressa, vale a dire l'ammontare delle deduzioni fiscali in esubero negli esercizi precedenti rispetto ai valori civilisticamente ammessi (valori che saranno oggetto di disinquinamento nell'esercizio 2004);
- in colonna 2, occorre riportare l'eccedenza di periodo , vale a dire le maggiori deduzioni fiscali operate nell'esercizio 2004, rispetto a quelle civilisticamente ammesse per lo stesso anno;
- in colonna 3 occorre appostare i decrementi dell'eccedenza fiscalmente dedotta negli esercizi precedenti (colonna quest'anno non utilizzata);
- in colonna 4 occorre appostare i valori civilistici dei fondi;
- in colonna 5 occorre appostare i valori fiscali dei fondi;

La somma dei valori civilistici e fiscali dei fondi deve corrispondere alla somma delle eccedenze pregresse e dell'eccedenza di periodo (somma colonne 1 e 2). Si supponga, ad esempio che nel 2002 sia stato acquisto un bene ammortizzabile per € 2.000, con un piano di ammortamento economico-tecnico articolato su 6 anni a quote costanti. Si supponga, altresì, che gli amministratori abbiano ritenuto che l'aliquota di ammortamento ordinaria prevista fiscalmente per ciascun anno, potesse rappresentare in modo adeguato la quota di ammortamento del bene imputabile a

ciascun esercizio. Si consideri, inoltre che gli amministratori, utilizzando la possibilità concessa dall'art. 102 del T.U.I.R., abbiano praticato nei primi 3 esercizi, l'ammortamento anticipato, sfruttando tale agevolazione fiscale e determinando così un disallineamento dei valori civili e fiscali del bene e del relativo fondo di ammortamento. Segue la tabella n. 1, che mostra lo sviluppo dei valori anno per anno.

Tabella n.1 - Sviluppo dei valori civilistici e fiscali e con evidenziazione dell'eccedenza.

Anno	Costo Ammortizz.	% Civ.	Amm.to Civilistico	Fondo Amm Civilistico	Valore residuo Civilistico	% Fisc Ord.	% Fisc Ant.	Amm.to ord.	Amm.to Anticip.	Fondo amm Fiscale	Valore Residuo Fiscale	Ecced. (*)
2002	2.000,00	10%	200,00	200,00	1.800,00	10%	10%	200,00	200,00	400,00	1.600,00	200,00
2003	2.000,00	20%	400,00	600,00	1.400,00	20%	20%	400,00	400,00	1.200,00	800,00	600,00
2004	2.000,00	20%	400,00	1.000,00	1.000,00	20%	20%	400,00	400,00	2.000,00	0,00	1.000,00
2005	2.000,00	20%	400,00	1.400,00	600,00	0%	0%	0,00	0,00	2.000,00	0,00	600,00
2006	2.000,00	20%	400,00	1.800,00	200,00	0%	0%	0,00	0,00	2.000,00	0,00	200,00
2007	2.000,00	10%	200,00	2.000,00	0,00	0%	0%	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
(*)	In questa colonna è esposta la differenza tra l fondo di ammortamento fiscale e fondo di ammortamento civile.											

Vediamo come andrebbero esposti i valori nel quadro EC del modello Unico 2005, anno d'imposta 2004.

Tabella n.2 - Quadro EC - prospetto delle deduzione extracontabile di componenti negativi

Sez. I Ammort.	Rigo	Eccedenza Pregressa	Eccedenza di periodo	Decrementi	Valore Civile	Valore Fiscale
Beni Materiali	EC1	600	400		1000	0
	Ammontare complessivo dell eccedenze extracontabili		Ammontare complessivo delle imposte differite		Ammontare delle riserve e degli utili indivisi	
	EC19 col. 1	1000				
	EC19 col. 2		372,5			
	EC19 col. 3				(*)	
(*)	Indicare l'ammonater di riserve ed utili accantonati a riserva a fine esercizio					

Commento alle annotazioni nel quadro EC :

Eccedenza Pregressa	Il valore di € 600 è la somma dell'ammortamento anticipato degli anni 2002- 2003 (200+400), importi questi che non avevano giustificazione civilistica e che gli amministratori nella Relazione sulla gestione o nella Nota integrativa hanno indicato come valori esplicativi di un'agevolazione fiscale fruita. Questo valore sarà oggetto disinquinamento nel 2004. Se ad esempio l'ammortamento anticipato è

<table>
<tr><td></td><td>stato imputato ad un fondo di ammortamento anticipato la scrittura a P.D. del disinquinamento sarà:
a) Rilevazione dello storno del fondo ammortamento anticipati
<table>
<tr><th>Data</th><th>Sottoconti</th><th>Importo Dare</th><th>Importo Avere</th></tr>
<tr><td>01/01/2004</td><td>Fondo Amm.to Anticipato</td><td>600,00</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>Sopravvenienze Attive</td><td></td><td>600,00</td></tr>
</table>
b) Rilevazione delle imposte differite corrispondenti agli ammortamenti anticipati stornati dal relativo fondo
<table>
<tr><th>Data</th><th>Sottoconti</th><th>Importo Dare</th><th>Importo Avere</th></tr>
<tr><td>01/01/2004</td><td>Sopravvenienze Passive</td><td>223,50</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>Fondo Imposte Differite</td><td></td><td>223,50</td></tr>
</table>
Lo storno contabile dell’eccedenza pregressa, non deve incrementare il reddito imponibile dell’esercizio 2004, per cui al fine di neutralizzare l’effetto occorrerà effettuare una variazione in diminuzione di 600 nel quadro RF della dichiarazione e una variazione in aumento per le imposte differite correlate, pari € 223,50, vale a dire pari al 37,25% del valore di storno.
Secondo lo IAS n. 8, in alternativa, sarebbe possibile girocontare ad una riserva del patrimonio netto, il fondo eliminato col disinquinamento.
<table>
<tr><th>Data</th><th>Sottoconti</th><th>Importo Dare</th><th>Importo Avere</th></tr>
<tr><td>01/01/2004</td><td>Fondo Ammortamento Anticipato</td><td>600,00</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>Riserva Straordinaria</td><td></td><td>600,00</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Eccedenza di periodo</td><td>Il valore dell’eccedenza di periodo è pari al valore dell’ammortamento anticipato calcolato per l’anno 2004 di € 400, che non è transitata dal Conto economico.</td></tr>
<tr><td>Decrementi</td><td>Questa colonna non sarà utilizzata nell’anno d’imposta 2004, poiché</td></tr>
</table>

	trattasi del primo anno di entrata in vigore della normativa.
Valore Civile	Il valore residuo contabile in termini civilistici, pari alla somma delle quote di ammortamento civilistiche ancora da stanziare.
Valore Fiscale	Il valore residuo contabile in termini fiscali, che per effetto degli ammortamenti anticipati risulta pari a zero, evidenziando un disallineamento tra valori civilistici e valori fiscali.

Il problema del vincolo patrimoniale sulle riserve e/o sugli utili

La mancata imputazione a Conto economico dei costi con valenza squisitamente fiscale, crea un problema di vincolo patrimoniale sulle riserve, con lo scopo precipuo di evitare che vadano in distribuzione, utili per così dire "temporanei", che non hanno scontato imposte. In altri termini, l'obbligo di esporre nel Conto economico esclusivamente costi che hanno valenza civilistica, può portare ad un artificioso aumento dell'utile distribuibile ai soci. Osserviamo cosa accadrebbe nel caso di ammortamenti anticipati calcolati in dichiarazione e che non possono più essere indicati nel Conto economico, utilizzando gli importi del precedente esempio riferiti all'esercizio 2004. Si supponga che l'ammontare dei ricavi riferiti all'esercizio in discorso sia stato di € 50.000 che l'ammontare dei costi, senza gli ammortamenti, sia stato di € 20.000.

Tabella n. 3 - Calcolo del reddito distribuibile pre e post 2004

Descrizione	Conto Economico con le nuove modalità	Conto Economico con le vecchie modalità
Ricavi	50.000,00	50.000,00
Costi	20.000,00	20.000,00
Ammortamenti ordinari	400,00	400,00
Ammortamenti anticipati	0,00	400,00
Totale Costi	20.400,00	20.800,00
Reddito al Lordo delle imposte	29.600,00	29.200,00
IRES (33%)	9.768,00	9.636,00
IRAP (4,25%)	1.258,00	1.241,00
Totale Imposte	11.026,00	10.877,00
Reddito netto distribuibile	18.574,00	18.323,00
Maggior Utile Distribuibile	251,00	
Controverifica:		
Ammortamenti anticipati	400,00	
IRES (33%)	132,00	
IRAP (4,25%)	17,00	
Totale Imposte differite	149,00	
Maggior costo dedotto al netto delle imposte differite ad esso correlate	251,00	

La tabella precedente mostra come il maggior utile distribuibile corrisponda agli ammortamenti anticipati al netto delle imposte differite ad esso correlate.

Rispetto a questo maggior utile esiste un regime di vincolo alla distribuibilità, una sorta di clausola di salvaguardia in tema di utili distribuibili.

Ciò significa che l'impresa è libera di distribuire riserve – esclusa la riserva legale - ed utili indivisi, esclusivamente se quest'ultime sono di ammontare eccedente le deduzioni fiscali extracontabili operate, al netto delle imposte differite ad esse correlate.

Schema grafico che illustra il problema dei vincolo patrimoniale.

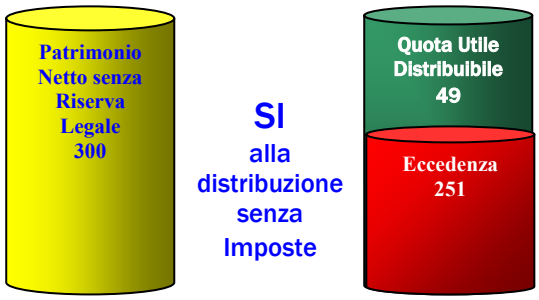

Unico utilizzo ammesso delle riserve vincolate, che non determina tassazione immediata, è la destinazione delle stesse a copertura delle perdite d'esercizio.

Cosi per tornare al nostro esempio, se l'ammontare del costo per ammortamenti anticipati dedotto extracontabilimente, al netto delle imposte differite ad essi correlate è pari a € 251, in presenza di riserve ed utili indivisi pari a € 300, sarà possibile distribuire senza imposte € 49 (300 – 251), creando così una bipartizione del patrimonio netto in due quote rappresentabili in tabella nel modo seguente:

Descrizione	Importo
Patrimonio Netto (al netto della riserva legale)	**300,00**
Patrimonio Netto vincolato	**251,00**
Patrimonio Netto liberamente distribuibile	**49,00**

E' possibile, così, costruire un algoritmo nel quale posto **EC** uguale all'eccedenza sottoposta a vincolo patrimoniale e **CF** uguale ai componenti negativi fiscali e **CC** uguale ai componenti negativi civilistici e **ID** uguale alle imposte differite si avrà:

EC = (CF- CC) – ID

Sostituendo ai simboli i valori della tabella n. 3 si avrà:

EC = (20.800 – 20.400)-149 = 251

Calcolata l'eccedenza, si possono verificare due ipotesi:

a) l'impresa possiede riserve disponibili superiori a € 251 e quindi la differenza tra il valore del patrimonio netto disponibile e 251, è liberamente distribuibile, senza imposte;

b) l'impresa non possiede riserve disponibili e quindi dovrà limitarsi a distribuire l'utile così come era determinato, tenendo conto delle interferenze fiscali (nel caso della tabella n. 3 di € 18.323).

Movimenti nelle riserve vincolate a copertura degli oneri dedotti extracontabilimente.

Il vincolo patrimoniale è destinato a riassorbirsi nel tempo, proprio a causa della natura temporanea di alcuni abbattimenti fiscali. Procedendo nel riallineamento dei valori fiscali a quelli civilistici, si verificherà un effetto di riversamento delle imposte, che ridurrà nella stessa proporzione, il vincolo patrimoniale. L'effetto può essere osservato con la tabella n. 4 che segue:

Tabella n.4 - Tabella di sviluppo temporale del vincolo patrimoniale

Anno	Amm.to Civilistico	Ammo.to Ordinario	Amm.to Anticipato	Totale Amm.ti Fiscali Dedotti	% Imposte Differite	Imposte differite	Eccedenza	Vincolo Patrimoniale
2002	200	200	200	400	37,25%	74,50	125,50	125,50
2003	400	400	400	800	37,25%	149,00	251,00	376,50
2004	400	400	400	800	37,25%	149,00	251,00	627,50
2005	400		-400	-400	37,25%	-149,00	0,00	376,50
2006	400		-400	-400	37,25%	-149,00	0,00	125,50
2007	200		-200	-200	37,25%	-74,50	0,00	0,00

La tabella n. 1, correlata alla tabella n. 4, mostra oltre all'accelerazione dell'ammortamento, provocata dall'adozione dell'ammortamento anticipato negli esercizi dal 2002 al 2004, che ha determinato l'azzeramento del costo ammortizzabile in termini fiscali nello stesso esercizio, anche la prosecuzione dell'ammortamento civilistico fino all'esercizio 2007. La prosecuzione dell' ammortamento civilistico, procede in parallelo e per pari importo con lo storno degli ammortamenti anticipati. Parallelamente, si riduce il vincolo patrimoniale sulle riserve e sugli utili indivisi, per ammontare corrispondente all'importo degli ammortamenti anticipati, al netto del corrispondente utilizzo del fondo imposte differite. Così ad esempio, la tabella n. 4, in rapporto all'esercizio 2005, mostra una riduzione del vincolo patrimoniale da € 627,50 a € 376,50. Quest'ultimo risultato si ottiene sottraendo dal valore del vincolo 2004, l'importo dell'ammortamento anticipato ristornato di (–400) ridotto dello storno delle corrispondenti imposte differite di (–149), accantonate nell'apposito fondo.

In sintesi, posto **VRV** pari al valore della riduzione del vincolo sul patrimonio netto, si avrà che:

VRV = 627,50 - (400-149) = 251

Cessione dei beni ammortizzabili prima del completamento del processo di ammortamento

Se un bene ammortizzabile viene venduto prima di aver completato il processo di ammortamento, il processo di riallineamento dei valori civilistici e fiscali non avviene gradualmente, ma immediatamente e conduce ad una diversa quantificazione delle plusvalenze e delle minusvalenze sia contabili sia

fiscali[5]. Così ad esempio, se il bene ammortizzabile di cui alla tabella n. 1, fosse venduto nel 2005, per un corrispettivo di Euro 4.000, sia avrebbe la seguente situazione :

Descrizione	Importo
Prezzo di cessione	4.000,00
Valore Residuo Contabile	1.000,00
Plusvalenza Contabile	3.000,00
Valore Residuo Fiscale	0,00
Plusvalenza Fiscale	4.000,00
Imp. su Plus. Contabile	1.117,50
Imp. su Plus. Fiscale	1.490,00
Utilizzo F.do Imp. Differite	372,50

Tabella di verifica dell'azzeramento eccedenza

Descrizione	Importo
Eccedenza pregressa	627,50
Plusvalenza Fiscale	-4000,00
Plusvalenza civilistica	3000,00
Utilizzo Fondo Imposte differite	372,50
Movimento eccedenza	- 627,50
Nuova Eccedenza	0,00

La tabella sovrastante, dimostra che la differenza tra la plusvalenza fiscale e la plusvalenza civilistica, al netto dell'utilizzo del fondo imposte differite, esprime un movimento nell'eccedenza, pari all'eccedenza pregressa, che di conseguenza si azzera, dimostrando così l'affermazione che il riallineamento dei valori civilistici e fiscali, in caso di cessione, si produce coevemente con l'evento interruttivo.

Le informazioni in Nota Integrativa

La nota integrativa deve, in rapporto al disinquinamento, riportare le seguenti informazioni:

1. Le informazioni sulla fiscalità differita previste dal punto 14, dell'art. 2427 del Cod. Civ.;
2. le informazioni sulla composizione del patrimonio netto e sui relativi movimenti, previste dal punto 7-bis dell'art. 2427 del Cod. Civ.;
3. la descrizione delle interferenze fiscali annullate e per ciascuna di esse:
    a. i saldi residui alla fine dell'esercizio corrente e di quello precedente;
    b. le imposte differite correlate (O.I.C. n. 1).

Le annotazioni sulla contabilità elementare dei cespiti ammortizzabili

Non vi sono particolari problemi per far si che dalla contabilità dei beni ammortizzabili risultino oltre agli ammortamenti civilistici anche quelli fiscali, ciò a tenore della natura tributaria del registro. Per cui è possibile immaginare una gestione a doppia rilevazione – civilistica e fiscale – del registro in argomento.

Conclusioni

Il tema del disinquinamento del bilancio, senza una distinzione dimensionale delle imprese, che rendesse facoltativa tale operazione per quelle di piccole dimensioni, è l'ennesimo esempio di un

[5] C. Ceradini, ibidem

modo di legiferare sordo alle esigenze di semplificazione. Si perché, porre sullo stesso piano la S.r.l. da 20 milioni di Euro di fatturato annuo, con la S.r.l. da 50 mila Euro di fatturato annuo, è cosa assolutamente inaccettabile, specie in rapporto a strutture imprenditoriali che sono valutate non in ragione alle risultanze dei conti annuali, ma in ragioni di parametri esterni alla gestione. Ciò è dimostrato dal fatto che ancora oggi, le aperture di credito bancarie, sono concesse non in ragione del *business plane* aziendale o della chiarezza e verità del bilancio, quanto piuttosto in ragione delle garanzie reali e personali del titolare e dei soci, con ciò ridimensionando la valenza dell'operazione di pulizia del bilancio da interferenze fiscali.

Marzo 2005

COMMERCIALISTA TELEMATICO

http://www.commercialistatelematico.com/

http://www.commercialistatelematico.com/newsletter.html

© 1995 - 2005 Commercialista Telematico. È vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro presente su questo sito. Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della L. 633/41 e pertanto perseguibile penalmente